

Intelligenza artificiale, dai Commercialisti le Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale

Un documento CNDCEC-FNC propone raccomandazioni di carattere orientativo per l'organo di controllo. Le indicazioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge e dallo statuto

“Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale sull'adozione dell'Intelligenza artificiale” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro rientra nell'attività dell'area “Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non financial)” alla quale sono delegati i Consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

La crescente regolamentazione della materia, in particolare il l'AI Act dell'Unione Europea e l'emergere di standard come la norma ISO/IEC 42001 per i sistemi di gestione dell'IA, richiedono di affiancare alle scelte tecnologiche un'adeguata attenzione ai profili di conformità, gestione dei rischi e responsabilità. In considerazione della crescente attenzione rivolta dal legislatore all'utilizzo di sistemi automatici e predittivi ai fini di controllo interno nelle società con azioni quotate (su questi temi, si veda anche il recente schema di decreto legislativo per la riforma del TUF), i commercialisti sottolineano come “accanto all'organo di amministrazione, responsabile per l'istituzione e l'implementazione dei sistemi di AI, anche il collegio sindacale deve sviluppare un nuovo approccio di vigilanza, verificando che l'adozione di tali tecnologie sia conforme alle leggi, agli standard di buona governance e agli interessi

di lungo termine degli azionisti e svolgere un'azione di oversight generale sulla coerenza e sull'effettiva attuazione della pianificazione, affinché l'uso dell'IA generi valore sostenibile senza esporre l'impresa a rischi non solo di compliance ma anche di business non governati".

Collegio sindacale, dai Commercialisti un nuovo documento di studio su vigilanza e sostenibilità

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento "Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità", realizzato dalla commissione di studio Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale e dell'organo di controllo di società quotate, operante nell'area Sistemi di controllo e revisione legale, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

Bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. I

Commercialisti pubblicano i modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato l'aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell'approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.

Collegio sindacale. Il Consiglio nazionale dei commercialisti adotta nuove norme di comportamento per le società non quotate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato [le nuove norme di comportamento per le società non quotate](#). Il documento, che recepisce alcune delle osservazioni giunte nel corso della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto, aggiorna il precedente [pubblicato nel 2021](#).

Le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da

adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco. Si tratta di regole tecniche a valenza deontologica che vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto. Ogni Norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e da Criteri applicativi, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Le Norme riportano i Principi applicabili in via generale ai componenti del **collegio sindacale di tutte le s.p.a e s.r.l. non quotate, nonché al sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.**

Le Norme sono applicabili ai collegi sindacali di s.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.

Queste nuove Norme sostituiscono la [precedente versione pubblicata nel 2021](#) per tener conto delle intervenute novità normative e, più specificatamente, della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza **e si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.**

“Quella di componente di sindaco di società – afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio – è una delle attività di maggior rilevanza per i professionisti iscritti al nostro Albo. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla compresenza dell'organo di amministrazione e collegio sindacale – o del sindaco unico per le s.r.l. –, continua

a testimoniare la modernità e l'affidabilità dell'istituto, largamente utilizzato dalle nostre società. Questa nuova versione delle norme dedica particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, al tema della segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società".

I due consiglieri nazionali delegati ai Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial), Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini sottolineano "l'importanza che il documento riveste per orientare l'attività dei sindaci" e precisano che "queste Norme possono essere integrate con eventuali disposizioni dettate per le società che operano in settori vigilati e possono trovare applicazione, in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società". "Il testo – concludono – recepisce anche alcuni dei contributi pervenutici nel corso della pubblica consultazione".

(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 20 dicembre 2023)

[Link alla nuove "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"](#)

Link esterno verso: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2023/12/2023_12_20_norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-di-societa-

Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i nuovi modelli di relazione aggiornati

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le versioni aggiornate dei documenti sulla “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e sulla “Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022”. Entrambi i lavori rientrano nell’attività dell’area di delega dei Consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini.

Pubblicata anche la versione aggiornata del verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio.

Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i modelli di relazione aggiornati

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell'approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2021. I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal collegio sindacale sia per esprimere le risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c., sia nelle circostanze in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I modelli di relazione, il cui aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore di significative novità normative in tema di bilanci relativi all'esercizio 2021, sono disponibili in formato word sul sito web del Consiglio Nazionale.

Società non quotate, completato l'aggiornamento del documento di lavoro

“Verbali del Collegio sindacale”

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato il documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate”. Si tratta di una rielaborazione approfondita del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”, pubblicato nel mese di aprile 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili, come è noto, dal 1° gennaio 2021.

Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i verbali aggiornati del collegio sindacale delle non quotate

In vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili pubblica un primo aggiornamento del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”.

Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento pubblicato nell’aprile del 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – applicabili dal 1° gennaio 2021 – e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili adotta ed aggiorna le norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate. Il documento, che arriva al termine della pubblica consultazione, sostituisce la versione pubblicata nel 2015 che è stata rivista, necessariamente integrata e aggiornata con le rilevanti novità intervenute negli ultimi cinque anni.

Le Norme si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per tal motivo, per la redazione della relazione rilasciata ai sensi dell'art. 2429 c.c., in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, l'organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nella sezione specificatamente dedicata alla relazione dei sindaci all'assemblea dei soci.

Le Norme suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco. Si tratta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione, che, in quanto tali, vanno declinate

tenendo in considerazione il caso concreto.

In arrivo il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

Oggi (17/02/2020) in Aula della Camera dei deputati, la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. [\(Cfr. A.C. 2325-A\)](#)

Tra le novità inserite dalle Commissioni spicca **il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d “nano imprese”**.

Questo è quanto si legge nell’emendamento approvato dalle Commissioni della Camera:

Articolo 8, comma 6-sexies

Proroga termini in tema di revisione contabile

*All’articolo 8:
(omissis)*

6-sexies. All’articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite

dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

(omissis).

Il soprariportato comma 6-sexies, dell'articolo 8 del decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto *milleproroghe*) "proposto" nel corso dell'esame in sede referente, **proroga e rende mobile il termine** entro il quale le **società a responsabilità limitata** e le **società cooperative** sono tenute alla prima **nomina del revisore o degli organi di controllo**, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale **termine slitta** dal 16 dicembre 2019 alla **data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.**

Più in dettaglio il comma in esame **interviene sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell'articolo 2543 c.c.), contenuta nell'articolo 2477 del codice civile.

La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri ([decreto-legge n. 32 del 2019](#)) e consistono in:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il comma 3 dell'articolo 379, nella sua formulazione vigente, prescrive, invece, che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 389, comma 2 del medesimo [decreto legislativo n. 14 del 2019](#)), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, devono provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):

- alla nomina di tali organi;
- se necessario, all'uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Rimangono efficaci, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi; ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con le **modifiche “proposte” dalle commissioni**, il termine per la **nomina del revisore o degli organi di controllo** e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo **viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

*L'articolo 2364 del codice disciplina i poteri dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno **entro il termine stabilito dallo statuto** e comunque **non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del **bilancio consolidato** ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.*

In G.U. il Decreto Legge Sblocca Cantieri convertito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. In vigore dal 18/06/2019.

Convertito in legge il cd. decreto Sblocca cantieri. Per le Srl cambiano i parametri per l'obbligo di adottare l'organo di controllo interno (o del revisore)

L'assemblea di Montecitorio, ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge (A.C. n. 1898) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Al fine di superare le criticità della misura introdotta nel codice della crisi di impresa, l'articolo 2-bis decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, introdotto in sede di conversione in legge, ai commi 2 e 3 prevede, in sostanza, la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.